




Comune di Santa Maria a Monte

Settore 3

Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco Istituzione e aggiornamento all'anno 2022



Relazione Tecnica

Sindaco Manuela Del Grande

Vicesindaco Maurizio Lucchesi

**Responsabile del Settore 3
Ing. Alessandro Veracini**

**Redattore e Rup
Geol. Alessandra Giannetti**

INDICE ANALITICO

1 – PREMESSA E QUADRO NORMATIVO	2
2 – DIVIETI E PRESCRIZIONI	3
3 – RILEVAZIONE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (R.A.P.F.).....	5
4 – METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL CATASTO INCENDI DEL COMUNE DI S. MARIA A MONTE	7

1 – PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

La “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” n. 353 del 21 novembre 2000, (modificata e integrata da ultimo con il D.L. 120 del 8 settembre 2021, convertito in legge n°155 del 8 novembre 2021 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”) definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.

La stessa Legge quadro:

- all'art. 2, fissa la definizione di **incendio boschivo**, che viene definito “*un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*”;
- all'art. 10, stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata dall'incendio: un **vincolo quindicennale**, un **vincolo decennale** ed un ulteriore **vincolo di cinque anni**.

La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di rilevante interesse pubblico, perseguendone la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali, con propria LR 39/2000 “Legge Forestale” e ss.mm.ii. ha provveduto all'art. 76, ad apporre ulteriori vincoli (**vincolo ventennale**, **vincolo quindicennale**, **vincolo decennale** ed un ulteriore **vincolo di cinque anni**) e prescrizioni nei boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli¹ percorsi dal fuoco.

Il Piano AIB (Piano operativo Antincendi Boschivi) approvato, dalla Regione Toscana, ai sensi della L. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. e della L.R. 39/2000 “Legge Forestale” e ss.mm.ii., si occupa della previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. L'organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana coinvolge strutture regionali e locali e le associazioni di volontariato AIB ed è svolta con la collaborazione organismi statali quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Carabinieri Forestale e il Dipartimento della Protezione Civile. Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

In particolare i Comuni, hanno il compito (art. 75 bis L.R. 39/2000) di censire in un apposito catasto, da aggiornare annualmente, i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Carabinieri Forestale (ex Corpo Forestale dello Stato).

¹ **Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento culturale agrario da almeno otto anni** (Art. 82 comma 1 DPGR 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.)

L'istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio sanciti dall'art. 10 della L. 353/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 76 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii..

La procedura amministrativa delineata dalla normativa vigente, per la formazione del catasto incendi, prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per gli interessati, di presentare osservazioni contro l'apposizione del vincolo. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni.

Decorso il termine di 30 giorni, il comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'Art. 10 della L. 353/2000 e ss.mm.ii. e all'art. 76 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dai medesimi articoli.

Il comune è quindi tenuto ad aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto

Ai sensi della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. i rilievi effettuati dal Corpo Carabinieri Forestale (ex Corpo Forestale dello Stato) sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

2 – DIVIETI E PRESCRIZIONI

Il catasto sopra descritto serve per definire le aree in cui sono vigenti i divieti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente, relativamente all'attività:

- Venatoria;
- di pascolo;
- di trasformazioni urbanistiche;
- di realizzazione di infrastrutture.

Si riportano nelle tabelle seguenti le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 10 della L. 353/2000 e ss.mm.ii. e all'art. 76 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.

Vincolo Cinquennale (5 anni)	
Riferimento normativo	Vincoli e prescrizioni
Art. 10, c. 1 L. 353/2000 e ss.mm.ii.	Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono vietate per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Art. 76 c.7 L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.	Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco , sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
Art. 76 c 4 lett. b) L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.	Nei boschi percorsi da incendi è vietato per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

Vincolo Decennale (10 anni)	
Riferimento normativo	Vincoli e prescrizioni
Art. 10, c. 1 L. 353/2000 e ss.mm.ii.	Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Art. 10, c. 1 L. 353/2000 e ss.mm.ii.	Nelle zone boscate, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono vietati per dieci anni, il pascolo e la caccia (ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco).
Art. 76 c.4 lett. a) L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.	Nei boschi percorsi da incendi è vietato per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo.

Vincolo Quindicennale (15 anni)	
Riferimento normativo	Vincoli e prescrizioni
Art. 10, c. 1 L. 353/2000 e ss.mm.ii.	Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo sopra descritto, pena la nullità dell'atto.
Art. 76 c.5 lett. a) L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.	Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco , fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura.

Vincolo Ventennale (20 anni)	
Riferimento normativo	Vincoli e prescrizioni
Art. 76 c.5 lett. b) L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.	Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco , fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieti di cui al comma 5 dell'art. 76 L.R. 39/2000 e ss.mm.ii.

3 – RILEVAZIONE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (R.A.P.F.)

A partire dai perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata.

In ordine alla definizione del “bordo” dell’incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrale alle differenti classi di vincolabilità penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell’area incendiata venga effettuato dal Corpo Carabinieri Forestale (ex Corpo Forestale dello Stato), sia strumentalmente che non, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell’incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di polizia giudiziaria condotte dal Corpo Carabinieri Forestale.

A seguito dell’approvazione della L. 353/2000 e ss.mm.ii questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. Il Corpo Carabinieri Forestale per l’attività di georeferenziazione, utilizzano sia strumenti GPS a diversa precisione sia le tecniche topografiche. I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il “Sistema Informativo della Montagna” - S.I.M..

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell’incendio.

I metodi di rilevamento usati dai Carabinieri Forestali sono i seguenti:

- rilevazione totale strumentale (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);
- rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;
- rilevazione totale da fotointerpretazione.

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell’area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in un contenitore (S.I.M.²), che costituisce la base indispensabile per la elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale.

Il Corpo Carabinieri Forestale redige un’apposita scheda contenente la descrizione temporale dell’evento e della zona (altitudine, pendenza, esposizione), lo stato della vegetazione interessata dal fuoco, il personale intervenuto ed i mezzi e le attrezzature impegnate per lo spegnimento. Le schede sono poi inoltrate alla Regione Toscana al fine di informatizzare le superfici percorse dal fuoco a fini statistici.

² **Sistema Informativo della Montagna**

4 – METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL CATASTO INCENDI DEL COMUNE DI S. MARIA A MONTE

L'individuazione delle particelle catastali interessate dagli incendi è stata effettuata attraverso la sovrapposizione dello strato vettoriale (in formato digitale Shapefile, estratto dal portale SIM) del rilevamento delle aree percorse da incendio con i corrispondenti fogli catastali vettoriali della banca dati GISCa della RT (aggiornata a marzo 2023).

Per una migliore identificazione i poligoni delle aree percorse da incendio sono stati, inoltre, sovrapposti con la Carta Tecnica Regionale (CTR 10.000) e su ortofoto 2019 (dati disponibili sul portale Geoscopio della Regione Toscana).

Infine, per una migliore comprensione dei vincoli oggetto delle suddette normative si è provveduto a riportare il perimetro dell'area boscata (di cui all'art. 142 lettera g) del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii) così come individuato dal RU approvato nel 2017³.

Tutto ciò ha permesso la ricostruzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco costituito, oltre che, dalla presente **Relazione Tecnica** dalla seguente documentazione:

- **Elenco delle particelle catastali.** Database, censuario delle particelle catastali interessate dagli incendi, suddiviso per anni e per evento;
- **Schede Incendi.** Costituisce la schedatura dei singoli eventi (ogni evento è riportato con il proprio ID corrispondente alla data in cui si è verificato) sulla cartografia catastale estrapolabile della banca dati GISCa della RT (aggiornata a marzo 2023);
- **TAV. 01 NORD e TAV. 02 CENTRO SUD - INDIVIDUAZIONE ID SCHEDA INCENDIO.** Tavole in scala 1:20.000 del territorio comunale, con l'individuazione territoriale degli incendi indicati dal proprio ID corrispondente alla data in cui si sono verificati.

Santa Maria a Monte, dicembre 2023

Dott. Giannetti geol. Alessandra

³ **RU è stato conformato al PIT e alla sua integrazione paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT.**